



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE

DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

INDICE

<i>Capo I - Norme generali</i>	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - OBIETTIVI.....	3
ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	4
<i>Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti</i>	4
ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE.....	4
ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	4
ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 8 - AREE SENSIBILI.....	5
ART. 9 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI	5
ART. 11 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	6
ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO	6
<i>Capo III - Procedure autorizzative</i>	7
ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 14 - PROGETTAZIONE.....	7
ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO	8
ART. 16 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE	8
ART. 17 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE	8
<i>Capo IV - Risanamento ambientale</i>	9
ART. 18 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	9
<i>Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica</i>	9
ART. 19 – REGISTRO.....	9
ART. 20 - CONTROLLI E MONITORAGGIO	9
ART. 21 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	10
<i>Capo VI - Disposizioni e sanzioni</i>	10
ART. 22 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	10
<i>Capo VII - Esclusioni</i>	11
ART. 23 - ESCLUSIONI.....	11
<i>Capo VIII - Norme Transitorie</i>	11
ART. 24 – ABROGAZIONE	11

Capo I - Norme generali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss. mm e ii., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), e della Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)", Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n.120/2020, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regione Puglia n. 5 del 08/03/2002 e del Regolamento Regionale n. 14 del 14/09/2006.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, intende assicurare:
 - a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, che consenta di individuare localizzazioni comunque idonee, eventualmente anche alternative a quelle proposte dai gestori, ad assicurare agli operatori la copertura del servizio;
 - b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme e procedure, in conformità al disposto normativo vigente, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Legge n.36/2001 Art. 8 Comma 6).
3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 (Codice Urbani) e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
5. In ogni caso, gli impianti di telefonia mobile si intendono e/o sono autorizzati esclusivamente dopo verifica di compatibilità edilizia, urbanistica nonché di attinenza con i requisiti ambientali e paesaggistici tradizionali.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. l'Amministrazione Comunale individua le aree idonee ad ospitare gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.
L'installazione degli impianti radioelettrici ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile è consentita nei siti individuati specificatamente nelle planimetrie allegate quale parte integrante del presente Regolamento.
2. Si applicano i criteri di cui al Regolamento Regionale Puglia n°14/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, e tenuto conto delle esigenze della fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie di cui trattasi, gli impianti per la telefonia cellulare sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile,

sono posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, *secondo l'ordine di priorità appresso indicato:*

A) aree agricole o verdi non abitative, non attrezzate e comunque non edificate;

B) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione ed infrastrutture legate alla viabilità.

4. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
5. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

ART. 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Cartografia tecnica approvata derivato dalle esigenze manifestate dai gestori con i piani annuali (Regolamento Regionale n. 14 del 14/09/2006) ed individuati nel rispetto delle relative esigenze di copertura dei servizi.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 8 - AREE SENSIBILI

1. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, giusto art. 38 Comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n.120/2020.
2. Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento individuano le aree idonee e localizzano gli impianti esistenti, con specificazione di ogni singolo gestore, nonché gli eventuali piani di sviluppo (tipicamente annuali, come previsto nel Regolamento Regionale n° 14/2006), presentati dagli stessi operatori.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi esclusivamente nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità di accordi ex art.9 comma 2 l.r. n.5/2005.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori;
2. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.
3. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come specificato nel Regolamento Regionale n. 14/2006. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'"Allegato A: MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".
4. La Mappa delle Localizzazioni può contenere:
 - Localizzazione degli impianti esistenti;
 - Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
 - Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
5. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dall'articolo 6 e successivi.
6. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

7. I Programmi annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui all'art. 14 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolate da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio della Regione Puglia ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Puglia - Dipartimento di Bari.

ART. 14 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.n.42/2004 (Beni Culturali), deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs.n.42/2004 - Beni paesistici) le copie devono essere complessivamente sette.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLA, ESECUZIONE E COLLAUDO

1. Il gestore è tenuto a presentare al Responsabile del SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari e di comprovate esigenze di copertura del servizio, potranno essere ammesse ed approvate modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato, purché comportino riduzioni delle emissioni, previa approvazione del progetto di aggiornamento dell'impianto esistente, con determina di autorizzazione del Responsabile Ufficio Tecnico comunale che attesti la conformità alla Legge Regionale n. 5/2002 e al Regolamento Regionale n. 14/2006 e non comporti deroghe ai divieti e vincoli di cui ai precedenti artt.7 e 8.
2. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dallo SUAP nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al precedente articolo 13.

ART. 17 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'A.R.P.A. Puglia e dell'Azienda A.S.L. e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni.
2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.
4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
5. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
6. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 13, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
7. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 18 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. Puglia relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 19 – REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche e alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.

ART. 20 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, vincolando la somma necessaria riveniente dai canoni di locazione di aree di proprietà comunale per la installazione di impianti di telecomunicazione, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Puglia verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.
5. E' demandata all'Ufficio Ambiente e/o all'Ufficio Tecnico Comunale la funzione di controllo e verifica dei dati e delle informazioni.

ART. 21 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 22 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Conformemente a quanto disposto nell'Art. 13 L.R. n°5/2002, si applicano le seguenti disposizioni e sanzioni.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00). In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa di € 10.000,00 (euro diecimila/00). In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
4. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, viene applicata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 (euro ventimila/00). L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
6. In caso di recidiva, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), viene applicata una sanzione amministrativa di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
7. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).
8. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
9. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 20.000,00 (euro ventimila/00).
10. Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
11. Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione provvisoria ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del presente Regolamento, è applicata una sanzione di € 10.000,00 (euro diecimila/00). In caso di recidiva viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione di € 20.000,00 (euro ventimila/00).
12. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte dei titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
13. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare € 100.000,00 (euro centomila/00).
14. Gli importi annualmente riscossi dall'A.C. a titolo di sanzione del presente Capo saranno prioritariamente utilizzati per il monitoraggio e l'informazione pubblica di cui al Capo V del presente Regolamento.

Capo VII - Esclusioni

ART. 23 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 24 – ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di Statuto il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore ed agli impianti comunque non ancora insediati qualora il titolo abilitativo sia in contrasto con i divieti di localizzazione e installazione di cui ai precedenti artt.7 e 8, considerate previsioni a presidio del principio di precauzione e del superiore interesse pubblico della salute pubblica e dell'ambiente.

